



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 10448
(citare nella risposta)

06 DIC. 2007

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 r.a. - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. PL Area 2

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Trasmissione sentenza Giudice di Pace di
Cecina, n. 194/07 – Attività professionali
“propedeutiche”

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Su segnalazione del Collegio dei Geometri di Livorno, con la presente si trasmette, in allegato, la sentenza del Giudice di Pace di Cecina, n. 194/07, dalla quale emerge il riconoscimento attribuito a quelle attività professionali “preliminari” (quali ad esempio i progetti di massima, gli eventuali contatti con l’amministrazione comunale, la predisposizione di un preventivo di spesa, etc.) – atteso che le stesse risultano “propedeutiche all’opera di altro professionista” – e, quindi, il diritto al relativo compenso per il geometra.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

1 /mg

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CECINA

Sent. n. 194/07
del 02/4/2007
R. G. n. 273/200 1
Rep. n. _____
Sentenza dep. 02/4
OGGETTO:
Pagamento
prestazioni
professionali

Reg. Cron. N. 1641/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cecina, Avv. Sergio Coco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 273/01 R. G. di questo Ufficio e promossa con atto di citazione ritualmente notificato

DA

VALLINI GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Marinai presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Cecina in Piazza della Chiesa 1/b, come da mandato,

ATTORE

CONTRO

MEINI PIERO, anche in qualità di erede di Cirino Vincenza, elettivamente domiciliato in Cecina in Corso Matteotti n. 101 presso lo studio degli Avvocati Fabrizio Spagnoli e Deborah Maffei che lo rappresentano e difendono come da mandato,

CONVENUTO

Avente per oggetto: Pagamento prestazioni professionali.



La causa è stata trattenuta a sentenza all'udienza del giorno 11.12.2006, con termine per deposito di comparse e repliche, sulle seguenti conclusioni delle parti:

Per parte attrice: "Voglia il Giudice di Pace condannare il signor Meini Piero, personalmente e in qualità di erede della signora Cirino Vincenza, al pagamento della somma di E. 2.582,28 in favore del geometra Gianfranco Vallini, somma dovuta a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta da quest'ultimo in favore suo e della defunta signora Cirino. Con vittoria di spese e onorari di giudizio";

Per parte convenuta: "IN VIA PRELIMINARE: Voglia il Giudice di Pace di Cecina dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dal professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956 cc, e rigettare perciò la domanda attorea. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa. NEL MERITO: Voglia rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 01.02.2001 il geometra Gianfranco Vallini conveniva innanzi al Giudice di Pace di Cecina i signori Meini Piero e Cirino Vincenza chiedendone la condanna al pagamento della somma di £ 5.000.000.

L'attore asseriva che, in qualità di geometra, aveva svolto attività professionale a favore dei convenuti relativamente all'appartamento di loro proprietà, abitato dalla signora Cirino, sito in Cecina in via Piero della Francesca n. 9.

L'attività era consistita nella stesura di un progetto di massima e di un preventivo particolareggiato, oltreché in fotografie, corrispondenze e



quant'altro necessario. Esperito l'incarico, il geometra chiedeva le sue spettanze prima personalmente e poi a mezzo del proprio legale, senza ottenere quanto dovuto.

Si costituivano i convenuti eccependo che l'unico mandato conferito al geometra Vallini aveva riguardato la progettazione di un muretto in cemento da porre a cavallo del confine con la proprietà dei vicini, signori Ciampino, nel dicembre 1995, ed aveva ricevuto il compenso per tale prestazione. Data l'assoluta genericità dei fatti indicati da parte attrice, chiedevano dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo in forza del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 cpc.

Infatti nulla veniva detto riguardo all'oggetto del progetto, della data di presentazione, di quando e come l'incarico era stato conferito. Peraltro, non essendosi ancora costituita in giudizio parte attrice, non era dato conoscere la documentazione che questa asseriva di poter produrre. Inoltre non vi era traccia né del preteso progetto né dell'incarico che i convenuti avrebbero conferito. Si chiedeva che il Giudice di Pace, quindi, dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli sopra richiamati, volesse ordinare all'attore una migliore specificazione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della domanda. Si riservavano inoltre le seguenti difese ed eccezioni sostanziali: eventuale prescrizione del credito azionato; eventuale nullità del contratto stipulato, alla luce della documentazione allegata e degli eventuali elaborati. Ci si opponeva infine alla prova per testi perché generica sulle circostanze e priva della indicazione delle persone da escutere.

Alla prima udienza, costituitesi parti convenute, parte attrice depositava documenti in originale comprovanti l'attività del professionista. I



convenuti riproponevano l'eccezione di nullità chiedendo che, nel caso che essa fosse respinta, il Giudice concedesse termine per esplicitare le proprie difese di rito e di merito. Il giudice, ritenuta superata l'eccezione, visti i documenti depositati, rimetteva in termini i convenuti per la formulazione di eventuali eccezioni di rito e di merito, rinviando la causa al 02.04.01. A tale udienza i convenuti depositavano comparsa, mentre parte attrice chiedeva termine per esame. Il giudice rinviava per la comparizione delle parti al 6 giugno 2001. In quella sede erano presenti il geom. Vallini e il signor Meini i quali, invitati dal giudice ad una composizione bonaria, non aderivano alla richiesta. I procuratori delle parti chiedevano termine per memorie istruttorie ed il giudice rinviava per tale incumbente al 10 ottobre 2001.

A tale udienza parte attrice insisteva nelle proprie richieste istruttorie opponendosi alla richiesta avversaria di CTU, essendo specificato nel preavviso di notula che l'attività del geometra è perfettamente conforme alla legge professionale. Parte convenuta insisteva per l'ammissione delle prova richiesta opponendosi al giuramento decisorio nonché alla prova testimoniale in quanto il teste era tuttora alle dipendenze dell'attore. Il giudice si riservava di decidere all'udienza del 23.04.2002 alla quale rinviava. In tale sede il giudice ammetteva le prove richieste (CTU e prova per testi) e rinviava all'8 maggio per l'escussione dei testi. A tale udienza veniva introdotta Bianconi Patrizia, segretaria presso lo studio del geom. Vallini, la quale confermava di svolgere tale lavoro dal 1970. Era a conoscenza dell'incarico perché collaborava con il geometra; ricordava un colloquio telefonico tra lei ed il dott. Meini nel corso del quale questi parlava di progetti di soprizzo, le sembrava nel 1997. Nel periodo gennaio '96-gennaio '98 il Meini aveva saldato il

f.

conto relativo al lavoro non contestato. Non lo aveva incontrato personalmente ma ci aveva parlato solo telefonicamente. Sapeva che il geometra si era incontrato con il signor Meini a seguito di un appuntamento preso con lei. Conosceva la signora Cirino, ma durante l'incarico per il sopralzo non l'aveva mai incontrata nello studio perché la signora, per motivi di salute, non poteva muoversi di casa. A questo punto il giudice, come richiesto dai convenuti, ammetteva CTU nella persona dell'arch. Andrea Bigazzi e rinviava per il giuramento che aveva luogo il 18 dicembre 2002 sul seguente quesito: "Voglia il CTU accertare se i progetti redatti dal geom. Vallini rientravano tra le competenze istituzionali di detto professionista".

All'inizio delle operazioni peritali il CTP di parte attrice sosteneva che il lavoro del geometra Vallini consisteva in un normale progetto architettonico finalizzato alla determinazione di una eventuale fattibilità sotto il profilo urbanistico, mentre di contro per il CTP di parte convenuta il progetto elaborato dal geometra doveva intendersi come progetto definitivo. Il CTU svolgeva in proprio accertamenti presso gli organi competenti (Genio Civile, Comune). Dalla documentazione di parte attrice risultava che l'attività del Vallini, consistente in disegni, progettazioni, redazione di schizzi di possibili soluzioni di quanto richiesto dai clienti e indicazione dei costi, era perfettamente inerente alla sua professione di geometra. In merito alla redazione da parte del geometra di progetti e disegni implicanti l'utilizzo di cemento armato, è principio pacifico che tanto la progettazione, quanto l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, esulano dalla competenza professionale dei geometri con la conseguenza che, in questi casi, il professionista non vanta alcun diritto al compenso.



Secondo il CTU, dal materiale cartaceo disponibile, si ricavava il convincimento che il geometra Vallini aveva elaborato *“una serie di soluzioni progettuali di massima tese ad offrire una gamma di ipotesi tutte finalizzate al rialzamento della palazzina. Tali ipotesi progettuali composte da disegni, schizzi a mano libera e osservazioni riportate a margine del foglio, infatti, si configurano esclusivamente come materiale di studio”*. Per lo stesso computo metrico, non esistendo un riferimento planimetrico esecutivo, era impossibile una valutazione: era plausibile che fosse da considerarsi *“sommario”*. Pertanto i progetti redatti dal geometra rientravano tra le sue competenze istituzionali. Secondo quanto asserito in un colloquio svoltosi al Genio Civile di Livorno, anche qualora il tecnico avesse proseguito il suo iter progettuale fino alla elaborazione del progetto esecutivo, le opere in questione, non rientrando tra quelle da considerarsi *“in conglomerato cementizio”*, non erano affatto precluse al professionista.

Il CTP di parte convenuta, ing. Benassi, inviava osservazioni al CTU incentrate sulla considerazione secondo cui *“qualsiasi approccio di sopraelevazione deve tener conto delle opere di consolidamento e proporzionamento statico geometrico dell'esistente e di una valutazione con verifica sismica di tutto il complesso strutturale”*. Il CTU faceva rilevare che la normativa di riferimento consente che la verifica sismica possa essere omessa e sostituita da una specifica ed adeguata relazione tecnica che attesti l'avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo. Non avendo il geom. Vallini redatto un progetto esecutivo, ogni considerazione di carattere strutturale risultava priva di senso. Infine il R.D. n. 274/1929 alla lettera m dell'art. 16 recita che ai geometri è consentita la *“progettazione, esecuzione e vigilanza di modeste*

de

costruzioni civili". Il CTU concludeva quindi confermando che i progetti redatti dal geom. Vallini rientravano tra le competenze istituzionali del professionista.

Dopo che le parti avevano chiesto rinvio, all'udienza del 3.5.04, per esame della CTU e delle note alle stesse e per l'eventuale precisazione delle conclusioni, il giudice rinviava per queste incombenze al 4 ottobre 2004. A tale udienza compariva il procuratore dei convenuti che rappresentava che la signora Cirino era deceduta e pertanto chiedeva che venisse disposta l'interruzione del processo. Parte attrice prendeva atto. Il giudice dichiarava l'interruzione ai sensi dell'art. 300 primo comma del cpc.

Dopo che la causa era stata riassunta, all'udienza del 13 giugno 2005 era presente il procuratore di parte attrice mentre si costituiva il convenuto Meini il cui difensore depositava comparsa di costituzione e risposta. Il giudice preso atto rinviava per le conclusioni all'udienza del 12.12.2005. In tale sede entrambi i difensori chiedevano breve rinvio per precisare le conclusioni. Il giudice rinviava al 15.5.2006. Dopo che tale incombenza era stata compiuta, la causa veniva discussa all'udienza dell'11 dicembre 2006 e trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione non sembra fondata. Esiste agli atti una richiesta di pagamento del geometra Vallini, indirizzata ai convenuti, la quale, pur non essendo formulata con la precisa tecnica della diffida a pagare (con termine oltre il quale indicare il ricorso all'autorità giudiziaria), tuttavia contiene la inequivocabile volontà dell'odierno

slr

attore di veder riconosciuto il proprio credito e di riscuotere il relativo compenso.

La controversia, nel merito, verteva sulla natura della prestazione e sulla competenza del geometra a progettare la sopraelevazione di una palazzina di proprietà dei convenuti.

La CTU dell'Architetto Bigazzi ha precisato, in proposito, ciò che si ricava già da una sommaria valutazione della documentazione versata in atti di parte attrice, e cioè che il lavoro del professionista si è limitato a diversi rapporti con i vicini per cercare soluzioni bonarie in merito alla sopraelevazione, a contatti con l'amministrazione comunale, alla redazione di una progettazione di massima contenente diversi schizzi sulla distribuzione degli ambienti da costruire, alla predisposizione di un preventivo di spesa. Invero, qualora il geometra avesse elaborato anche il progetto esecutivo, con i calcoli delle componenti in cemento armato, di questa ulteriore attività sarebbe rimasta traccia, e certamente il professionista (a prescindere dalle eventuali contestazioni che successivamente gli sarebbero state mosse sulle sue "competenze istituzionali") avrebbe chiesto una somma ben maggiore. La questione, quindi, se i progetti redatti dal geometra Vallini rientrassero tra le sue "competenze istituzionali", si conclude da un lato con una risposta puramente tautologica ("sì, il geometra era competente a compiere le elaborazioni da lui effettivamente svolte", perché esso non ha portato fino in fondo tutto il lavoro di progettazione) – e d'altro lato finisce in una discussione di nessun interesse pratico ("sarebbe stato competente istituzionalmente il geometra Vallini a progettare in via definitiva la sopraelevazione della palazzina, ivi inclusi i calcoli in cemento armato? Questi, nel caso concreto, erano necessari?

SL

E la palazzina su cui compiere il lavoro doveva essere considerata una "modesta costruzione" oppure no?" Ecc. ecc.). Infatti non rileva quello che sarebbe potuta essere la competenza istituzionale del geometra, ma quello che in concreto egli ha compiuto nell'interesse dei proprietari della palazzina. Basterebbe, a tal proposito, porsi una domanda: se un geometra si limita a svolgere il lavoro che ha svolto il geometra Vallini (che potrebbe anche essere propedeutico all'opera di altro professionista), ha diritto o no di essere pagato? La risposta non può che essere affermativa, come sarebbe affermativa nel caso che un praticante avvocato assistesse un cliente in una controversia stragiudiziale e successivamente il cliente si rivolgesse ad un avvocato regolarmente iscritto all'Albo, oppure decidesse di non coltivare la controversia. Nel caso di specie, poi, sembra di capire che, a causa delle difficoltà incontrate con i vicini, delle quali fa cenno il geometra nella lettera ai signori Meini e Cirino (doc. n. 2 di parte attrice), questi abbiano desistito dalle originarie intenzioni di sopraelevare. Il lavoro svolto medio tempore, però, deve essere pagato.

Per tali motivi la domanda appare fondata e meritevole di accoglimento, anche in relazione al fatto che la somma richiesta dall'attore sembra congrua secondo la comune esperienza, oltretutto in relazione alle tariffe professionali.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Cecina, Avv. Sergio Coco, definitivamente pronunciando nella causa tra

VALLINI GIANFRANCO, attore

e



MEINI PIERO, anche in qualità di erede di Cirino Vincenza, convenuto:

1. Condanna il signor Meini Piero, personalmente e in qualità di erede della signora Cirino Vincenza, al pagamento della somma di E. 2.582,28 in favore del geometra Gianfranco Vallini, dovuta a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta da quest'ultimo in favore di lui e della defunta signora Cirino;
2. Condanna il signor Meini Piero, personalmente e in qualità di erede della signora Cirino Vincenza, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che vengono quantificate e liquidate in complessivi E. 2.000,00 compresi diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,50%, IVA e CPA come per legge;
3. Conferma a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.

Cecina, 2 aprile 2007



IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Assunta Ferraro

Il Giudice di Pace di Cecina

(Avv. Sergio Coco)

FATTI AVVISI
IL 22/4/07

Depositato nella Cancelleria del Giudice
di Pace di Cecina oggi 02/4/2007



IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Assunta Ferraro

Registrato a Livorno il 22.06.07
al N° 1435 Mod. IV
versato € 379,86
F.10 IL DIRETTORE